Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 9 marzo 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1957

LEGGE 5 gennaio 1957, n. 33.
Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro . . . . . . Pag. 882

LEGGE 3 febbraio 1957, n. 34.
Modifica all'art. 10 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica . . . . . Pag. 885

LEGGE 3 febbraio 1957, n. 35.
Aumento del concorso straordinario dello Stato nella spesa per il raddoppio del binario del tronco Barra-Torre del Greco della ferrovia Circumvesuviana in concessione all'industria privata . . . . . . Pag. 885

LEGGE 8 febbraio 1957, n. 36.
Conferimento dei posti, rimasti scoperti nelle graduatorie dei concorsi banditi con decreto Ministeriale 22 maggio 1953, ai candidati che hanno meritato non meno di sette decimi nelle prove di esami . . . . . . Pag. 885

LEGGE 26 febbraio 1957, n. 37.
Applicabilità delle norme della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, ai pubblici dipendenti sistemati in ruolo Pag. 886

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1957, n. 38.
Modificazioni del ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e aumento delle piante organiche del personale della magistratura e delle cancellerie e segreterie in alcuni uffici giudiziari, in attuazione della legge 27 dicembre 1956, n. 1444 Pag. 886

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1957, n. 39.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Gesù Divino Lavoratore, della B. V. Maria Addolorata e di Santa Rita, in rione Pombio del comune di Voghera (Pavia) . . . . Pag. 894

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1957, n. 40.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della SS.ma Annunziata, in Marzano Appio (Caserta) . . . . Pag. 894

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1957, n. 41.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Sebastiano Martire, nel comune di Massa (Massa Carrara) . . . . Pag. 894

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1957.
Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « Mercurio » . . Pag. 894

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1957.
Sostituzione di un componente del Consiglio di sanità per il triennio 1956-1958 . Pag. 894

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 1957.
Sostituzione di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche ed Alberghiere (E.N.I.T.E.A.) . . . . Pag. 895

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1956.
Autorizzazione alla Società per azioni « Azienda Generale Italiana Petroli » (A.G.I.P.) ad impiantare nel punto franco di Brindisi uno stabilimento per la miscelazione, l'imbottigliamento, la conservazione e la spedizione dei gas di petrolio liquefatti . . . Pag. 895

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1957.
Sostituzione di un componente la Commissione consultiva per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo. Pag. 895

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1957.
Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti figuranti nelle esposizioni di Vicenza. Pag. 896

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1957.
Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, riguardanti oggetti che figureranno nella « III Mostra internazionale delle arti sanitarie » in Torino Pag. 896

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1957.
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Viterbo Pag. 896

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1957.
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Roma Pag. 897

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 2 marzo 1957.
Proroga del termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Ravenna Pag. 897

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Variante al piano di ricostruzione di Ancona relativa alla sistemazione dell'isolato di via Curtatone Pag. 898

Ministero dei trasporti: 48ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti Colori distintivi dei recipienti destinati a contenere taluni gas Pag. 898

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico Pag. 898
Media dei cambi e dei titoli Pag. 899

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma Pag. 899

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Avviso di rettifica Pag. 899

Ministero dell'agricoltura e delle foreste Riforma fondiaria: Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria Pag. 899

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della marina mercantile: Concorso per titoli a quattro posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva (personale tecnico) Pag. 902

Prefettura di Verona: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona al 30 novembre 1954 Pag. 904

Prefettura di Bologna: Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna Pag. 904

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 63 DEL 9 MARZO 1957:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10: **« Lombardini Fabbrica italiana motori » Società per azioni in Reggio Emilia:** Obbligazioni sorteggiate il 22 febbraio 1957. — **A.B.I.P. - Anonima bresciana industria pelli, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1956. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito industriale:** Elenco delle obbligazioni non rimborsate al 31 dicembre 1956. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 19 febbraio 1957. — **Nazionale « Cogne » Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 febbraio 1957. — **Compagnia fondiaria regionale, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 25 febbraio 1957. — **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese:** Obbligazioni rimborsabili dal 1° aprile 1957, sorteggiate il 4 marzo 1957. — **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese:** Obbligazioni rimborsabili dal 1° luglio 1957, sorteggiate il 4 marzo 1957.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 gennaio 1957, n. 33.
Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro previsto dall'art. 99 della Costituzione.

Art. 2.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di:

a) sette rappresentanti dei lavoratori dell'industria; cinque rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, compresi i mezzadri; tre rappresentanti dei lavoratori del commercio di cui uno del turismo; tre rappresentanti dei lavoratori dei trasporti; due rappresentanti dei lavoratori del credito; un rappresentante dei lavoratori dell'assicurazione; un rappresentante dei lavoratori della pesca; un rappresentante dei lavoratori delle aziende municipalizzate; due rappresentanti dei dirigenti di azienda;

b) due rappresentanti dei professionisti; cinque rappresentanti dei coltivatori diretti (compartecipanti, piccoli affittuari e piccoli proprietari); tre rappresentanti delle attività artigiane; tre rappresentanti delle cooperative di produzione e di consumo;

c) quattro rappresentanti delle imprese industriali, scelti in modo che sia garantita la rappresentanza della piccola, della media e della grande industria; tre rappresentanti delle imprese agricole; due rappresentanti delle imprese commerciali; tre rappresentanti delle imprese di trasporto; un rappresentante degli istituti di credito ordinario; un rappresentante delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno; un rappresentante delle imprese di assicurazione; un rappresentante degli imprenditori della pesca; un rappresentante delle imprese turistiche;

d) un rappresentante delle imprese municipalizzate;

e) un rappresentante dell'I.R.I.;

f) due rappresentanti degli enti pubblici a carattere nazionale operanti nel campo della previdenza;

g) venti persone particolarmente esperte nelle materie economiche e sociali, di cui:

1) nove designate dai Consigli superiori della pubblica istruzione, di statistica, della marina mercantile, dell'agricoltura e dei lavori pubblici nonchè dalla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, dalla Unione delle camere di commercio, industria e agricoltura, anche al di fuori dei propri componenti;

2) tre designate dall'Unione accademica nazionale;

3) otto nominate dal Presidente della Repubblica.

Art. 3.

I membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Fino all'entrata in vigore della legge per l'attuazione dell'art. 39 della Costituzione, la designazione dei membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo precedente è richiesta, per ciascuna delle categorie ivi indicate, alle esistenti organizzazioni sindacali in misura che tenga conto della loro importanza.

Per i rappresentanti dei professionisti la designazione è richiesta agli ordini nazionali dei professionisti scelti, di volta in volta, dal Ministro per la grazia e giustizia.

La designazione dei membri di cui alla lettera *e*) ed alla lettera *g*), numeri 1) e 2), dell'articolo precedente è richiesta a ciascuno degli enti ivi indicati.

Per i membri di cui alla lettera *f*) dell'articolo precedente, la designazione è richiesta ai Consigli di amministrazione degli enti pubblici scelti di volta in volta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale fra quelli operanti nel campo della previdenza sanitaria e assicurativa.

Le richieste delle designazioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto sono fatte a cura dei Ministri competenti.

Qualora tali designazioni non vengano effettuate nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il Consiglio dei Ministri, su proposta del suo Presidente, provvederà alla designazione d'ufficio.

Nel caso che la mancanza della designazione derivi da disaccordo fra le organizzazioni interessate sulla ripartizione dei rappresentanti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, scaduti i trenta giorni, convocherà le organizzazioni stesse per comporre il dissenso: in caso di insuccesso del tentativo, la designazione sarà effettuata dal Consiglio dei Ministri a termine del comma precedente.

Art. 4.

Il presidente del Consiglio nazionale della economia e del lavoro è nominato, al di fuori dei membri indicati nel precedente art. 2, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio elegge nel proprio seno due vicepresidenti.

Il presidente e i vicepresidenti costituiscono l'ufficio di Presidenza.

Art. 5.

Per la nomina a presidente e a membro del Consiglio è necessario avere la capacità dei diritti civili e politici.

La perdita del godimento dei diritti civili o politici comporta di diritto la decadenza dalla carica. La decadenza è dichiarata nella stessa forma prevista per l'atto di nomina.

La qualità di membro del Consiglio nazionale della economia e del lavoro è incompatibile con quella di membro del Parlamento.

Ai membri del Consiglio spetterà una diaria di presenza, oltre il rimborso delle spese.

Art. 6.

I membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non possono essere vincolati da mandato imperativo.

Art. 7.

Il presidente e i membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

In caso di decesso, dimissioni o decadenza del presidente o di un membro del Consiglio, la nomina del successore si effettua con le norme di cui all'art 3 ed avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasta in carica la persona sostituita.

Art. 8.

Le Camere e il Governo possono chiedere il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su materie che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale, come anche su ogni questione che rientri nell'ambito dell'economia e del lavoro.

La richiesta del parere può essere deliberata da ciascuna Camera in ogni momento prima che sia chiusa la discussione generale.

A nome del Governo i pareri sono chiesti a cura del Ministro competente. I pareri espressi dal Consiglio nazionale sui disegni di legge d'iniziativa del Governo sono comunicati alle Camere all'atto della presentazione dei disegni stessi.

Il Consiglio può altresì contribuire alla elaborazione della legislazione sulle materie di cui al primo comma del presente articolo, facendo pervenire alle Camere e al Governo le osservazioni e le proposte che ritiene opportune.

Sono esclusi dalla competenza consultiva del Consiglio i progetti di legge costituzionale e quelli relativi agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri e ai conti consuntivi.

Art. 9.

I pareri chiesti al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dalle Camere o dal Governo debbono essere dati entro il termine stabilito dall'organo che ha fatto la richiesta. Il presidente del Consiglio nazionale ha facoltà di chiedere una proroga.

Il Consiglio trasmetterà unitamente ai pareri, la documentazione che giudichi utile per chiarirli e completarli.

Nella comunicazione dev'essere fatta menzione motivata anche dell'eventuale parere discordante di una minoranza del Consiglio.

Art. 10.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha facoltà di proporre al Parlamento disegni di legge, redatti in articoli, in materia di economia e di lavoro, purchè ne sia stata prima formalmente decisa la presa in considerazione dal Consiglio medesimo a maggioranza assoluta e successivamente siano stati deliberati a maggioranza e con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

L'iniziativa legislativa del Consiglio non può essere esercitata per le leggi costituzionali nè per le leggi tributarie, di bilancio, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

I disegni di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale sono trasmessi dal suo presidente al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale, nei tre giorni successivi alla ricezione, li invia ad uno dei due rami del Parlamento.

Art. 11.

L'iniziativa legislativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non può essere esercitata sopra un oggetto sul quale una Camera o il Governo abbiano già chiesto il parere del Consiglio stesso, oppure il Governo abbia presentato al Parlamento un disegno di legge.

La sospensione del diritto d'iniziativa legislativa da parte del Consiglio, di cui al comma precedente, dura fino a sei mesi dopo l'avvenuta pubblicazione della relativa legge o dopo il rigetto del disegno di legge da parte di uno dei due rami del Parlamento.

Art. 12.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, su richiesta delle Camere o del Governo o di propria iniziativa, può compiere studi e indagini sulle materie di sua competenza.

Art. 13.

Le Regioni possono chiedere pareri al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sulle materie di sua competenza.

Art. 14.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro si riunisce ogni qual volta una Camera o il Governo lo richiedano, o per iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei membri che ne faccia richiesta scritta.

Il Consiglio è convocato dal presidente, che stabilisce l'ordine del giorno delle singole riunioni.

Art. 15.

Alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni che esso riterrà di costituire, hanno facoltà di intervenire, senza diritto a voto, i presidenti delle Commissioni parlamentari e i membri del Governo. I presidenti di Commissione possono delegare un loro vicepresidente.

Il Consiglio può chiedere che siano sentiti rappresentanti delle pubbliche Amministrazioni e persone ritenute dal Consiglio stesso particolarmente competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni.

Le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici sono tenute a fornire i dati e le informazioni che saranno richiesti dal Consiglio per il tramite dei Ministeri competenti.

Art. 16.

Le riunioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non sono pubbliche.

Il regolamento, di cui al successivo art. 17, dovrà determinare le forme di pubblicità degli atti e delle discussioni del Consiglio.

Art. 17.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro redigerà il proprio regolamento interno, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 18.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha un segretario generale, da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio dei Ministri e il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Al segretariato generale del Consiglio sarà addetto personale appartenente ad Amministrazioni dello Stato, all'uopo comandato.

Art. 19.

Sono soppressi: la Commissione centrale dell'industria, istituita con decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211; la Commissione centrale per il commercio estero, istituita con regio decreto 30 maggio 1946, n. 459; il Consiglio economico nazionale (C.E.N.), istituito presso il Comitato interministeriale della ricostruzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1947, e il Consiglio superiore del commercio interno, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948.

Art. 20.

Le spese per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono iscritte in apposita rubrica del bilancio del Ministero del tesoro.

Gli impegni e gli ordini di spesa, nei limiti dei fondi stanziati in detta rubrica, sono emessi e firmati dal presidente del Consiglio nazionale.

Art. 21.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 50 milioni, si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1956-57, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1957

GRONCHI

SEGNI — SARAGAT — CAMPILLI — GONELLA — DE CARO — MARTINO — TAMBRONI — MORO — ZOLI — ANDREOTTI — MEDICI — TAVIANI — ROSSI — ROMITA — COLOMBO — ANGELINI — BRASCHI — CORTESE — VIGORELLI — MATTARELLA — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 3 febbraio 1957, n. 34.

Modifica all'art. 10 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Nell'art. 10 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, il quinto comma è sostituito dal seguente:

« I componenti delle Commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianità. Il presidente si pronuncia per ultimo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1957

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — MEDICI — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 3 febbraio 1957, n. 35.

Aumento del concorso straordinario dello Stato nella spesa per il raddoppio del binario del tronco Barra-Torre del Greco della ferrovia Circumvesuviana in concessione all'industria privata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La sovvenzione accordata con legge 19 marzo 1952, n. 185, alla Società Strade Ferrate Secondarie Meridionali a titolo di concorso straordinario dello Stato nella spesa per la costruzione della variante al raddoppio del binario sul tronco Barra-Torre del Greco della ferrovia Circumvesuviana, giusta il progetto 9 giugno 1948, ritenuto ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto del 20 novembre 1948, n. 2559, è elevata da lire 630 milioni a lire 808 milioni.

Art. 2.

Le modalità per la liquidazione, in relazione all'avanzamento dei lavori, e per il pagamento della sovvenzione di cui al precedente art. 1 verranno stabilite nell'atto da stipulare a mente dell'art. 2 della legge 19 marzo 1952, n. 185.

Art. 3.

La Società Strade Ferrate Secondarie Meridionali è esonerata dall'obbligo di eseguire il raccordo della ferrovia del Vesuvio, previsto nel progetto 9 giugno 1948.

Art. 4.

Il maggior onere di lire 178 milioni derivante dalla presente legge sarà fronteggiato con le dotazioni del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti concernente le sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie concesse all'industria privata, in ragione di lire 90 milioni per l'esercizio finanziario 1957-58 e di lire 88 milioni per l'esercizio finanziario 1958-59.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1957

GRONCHI

SEGNI — ANGELINI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 8 febbraio 1957, n. 36.

Conferimento dei posti, rimasti scoperti nelle graduatorie dei concorsi banditi con decreto Ministeriale 22 maggio 1953, ai candidati che hanno meritato non meno di sette decimi nelle prove di esami.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei concorsi a cattedre di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, ivi comprese le scuole ed i corsi di avviamento professionale, banditi con decreto Ministeriale 22 maggio 1953, i posti non ricoperti per mancanza di candidati che abbiano riportato la votazione complessiva di settanta centesimi, saranno conferiti in ordine di merito ai candidati che, nei concorsi medesimi, pur avendo conseguito una votazione complessiva inferiore ai settanta centesimi, abbiano riportato una media di sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di sei decimi per ciascuna di esse.

Per posti non ricoperti si intendono anche quelli che non siano coperti per rinuncia, decadenza o altra causa.

Art. 2.

Le norme del precedente articolo si applicano anche ai concorsi banditi con i decreti Ministeriali 27 aprile 1951, nei riguardi dei candidati che nelle prove di esame hanno riportato una votazione complessiva non infe-

riore a sette decimi, limitatamente ai posti rimasti scoperti in seguito all'applicazione della legge 26 febbraio 1955, n. 63.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 febbraio 1957

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 26 febbraio 1957, n. 37.

Applicabilità delle norme della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, ai pubblici dipendenti sistemati in ruolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, si applicano anche agli ex dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici che prima della entrata in vigore della legge stessa abbiano conseguito la nomina in ruolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1957

GRONCHI

SEGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1957, n. 38.

Modificazioni del ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e aumento delle piante organiche del personale della magistratura e delle cancellerie e segreterie in alcuni uffici giudiziari, in attuazione della legge 27 dicembre 1956, n. 1444.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 77, primo comma, e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 2, capoverso, e 7, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1444, con i quali, in relazione all'aumento di 150 unità nel ruolo organico della magistratura e di 500 unità (di cui 100 nelle qualifiche superiori alla iniziale) nel ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, il Governo è stato delegato a ripartire fra le diverse qualifiche superiori alla iniziale i 100 posti aumentati nelle qualifiche stesse nel ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, e ad attribuire alle piante organiche degli uffici giudiziari tutti i posti aumentati nei due ruoli organici sopra indicati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Guardasigilli di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle *E* ed *F*, annesse alla legge 9 agosto 1956, n. 1086, sono sostituite dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto.

Le tabelle *C* e *D*, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, già parzialmente modificate con le tabelle *D* ed *E* annesse alla legge 23 maggio 1956, n. 490, e con le tabelle *G* e *H* annesse alla legge 9 agosto 1956, n. 1086, sono ancora parzialmente modificate con le tabelle *C* e *D* annesse al presente decreto.

La tabella riassuntiva di ripartizione del personale della magistratura, annessa, come tabella *L*, alla legge 9 agosto 1956, n. 1086, è sostituita dalla tabella *E* annessa al presente decreto.

Art. 2.

La tabella *M* annessa alla legge 9 agosto 1956, n. 1086, è sostituita dalla tabella *F* annessa al presente decreto.

La tabella *N* annessa alla legge 9 agosto 1956, n. 1086, è sostituita dalla tabella *G* annessa al presente decreto.

Le tabelle *F* e *G*, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, già parzialmente modificate con le tabelle *O* e *P* annesse alla legge 9 agosto 1956, n. 1086, sono ancora parzialmente modificate con le tabelle *H* e *I* annesse al presente decreto.

La tabella riassuntiva di ripartizione del personale addetto alle cancellerie e segreterie giudiziarie, annessa, come tabella *R*, alla legge 9 agosto 1956, n. 1086, è sostituita dalla tabella *L* annessa al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1957

GRONCHI

SEGNI — MEDICI — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 106. — CARLOMAGNO

TABELLA *A*

Personale giudicante e del pubblico ministero addetto alla Corte di cassazione

Primo presidente . . .	N.	1
Presidenti di sezione e presidente supplente al Tribunale superiore delle acque pubbliche	»	17
Consiglieri	»	128
Procuratore generale	»	1
Avvocato generale . . .	»	1
Sostituti procuratori generali	»	23
TOTALE . .	N.	171

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

Presidente	N.	1

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
MORO

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

TABELLA *B*

Personale giudicante e del pubblico ministero addetto alle Corti di appello

SEDI	MAGISTRATI GIUDICANTI			PUBBLICO MINISTERO		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consiglieri	Procuratore generale	Avvocato generale	Sostituti procuratori generali
Ancona	1	2	10	1	—	3
Bari	1	4	21	1	—	4
Bologna	1	5	27	1	—	6
Brescia	1	3	18	1	—	4
Cagliari	1	3	17	1	—	4
Caltanissetta	1	2	10	1	—	2
Catania	1	4	21	1	—	6
Catanzaro	1	4	23	1	—	5
Firenze	1	5	20	1	—	6
Genova	1	6	31	1	—	6
L'Aquila	1	2	12	1	—	3
Lecce	1	2	13	1	—	3
Messina	1	2	14	1	—	3
Milano	1	10	61	1	1	11
Napoli	1	15	71	1	1	17
Palermo	1	9	34	1	1	9
Perugia	1	2	9	1	—	3
Potenza	1	2	9	1	—	3
Roma	1	14	67	1	1	15
Torino	1	7	35	1	1	8
Trento	1	2	9	1	—	2
Trieste	1	3	13	1	—	3
Venezia	1	5	26	1	—	5
TOTALI	23	113	571	23	5	131

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
MORO

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

TABELLA C

Personale giudicante e del pubblico ministero addetto ai Tribunali

SEDI	MAGISTRATI GIUDICANTI				PUBBLICO MINISTERO		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consigliere istruttore	Giudici	Procuratore della Repubblica	Procuratore aggiunto della Repubblica	Sostituti procuratori della Repubblica
Arezzo	1	1	—	8	1	—	2
Ascoli Piceno	1	—	—	5	1	—	1
Bari	1	6	1	32	1	1	8
Bergamo	1	2	—	11	1	—	2
Brindisi	1	2	—	11	1	—	3
Busto Arsizio	1	1	—	9	1	—	2
Catania	1	7	1	31	1	1	7
Cosenza	1	3	—	14	1	—	4
Crotone	1	—	—	6	1	—	1
Enna	1	—	—	6	1	—	1
Ferrara	1	1	—	10	1	—	3
Foggia	1	4	—	19	1	—	5
Latina	1	1	—	9	1	—	2
Lecce	1	5	—	20	1	—	6
Lodi	1	—	—	4	1	—	1
Matera	1	—	—	6	1	—	2
Milano	1	18	1	116	1	1	25
Monza	1	1	—	9	1	—	2
Napoli	1	20	1	108	1	1	26
Nuoro	1	—	—	7	1	—	3
Pisa	1	1	—	8	1	—	3
Potenza	1	2	—	9	1	—	4
Ravenna	1	1	—	8	1	—	2
Roma	1	20	1	116	1	1	34
Sondrio	1	1	—	5	1	—	1
Taranto	1	3	—	16	1	—	5
Trapani	1	2	—	14	1	—	4
Vibo Valentia	1	—	—	6	1	—	1
Omissis							
TOTALI	154	251	12	1.720	154	12	461

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
MORO

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

TABELLA D

Magistrati addetti alle Preture

SEDI	Magistrati di appello in funzioni di pretore	Pretori e aggiunti giudiziari	Uditori vice pretori
Altamura	—	2	—
Bari	3	8	3
Barra	—	4	—
Brescia	2	5	1
Campi Salentina	—	2	1
Catanzaro	1	3	1
Cosenza	1	3	1
Crotone	—	2	—
Eboli	—	2	—
Firenze	3	10	2
Foggia	1	4	—
Gaeta	—	2	—
Gela	—	2	—
Genova	3	14	5
Lecce	1	4	1
Lugo	—	2	—
Manduria	—	2	—
Mestre	—	4	—
Milano	3	48	10
Napoli	5	44	10
Palermo	3	18	5
Pavia	1	2	—
Potenza	1	2	1
Putignano	—	3	—
Rimini	—	3	1
Roma	5	52	15
San Giorgio Ionico	—	2	—
Savona	1	3	—
Torino	3	21	4
Trentola	—	2	—
Venezia	2	7	2
Viareggio	—	3	1
Omissis			
TOTALI	119	1.432	200

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
MORO

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

TABELLA E

Tabella riassuntiva di ripartizione del personale della magistratura

CATEGORIA	UFFICI								
	Corte di cassazione	Procura generale presso la Corte di cassazione	Tribunale superiore acque pubbliche	Corti di appello	Procure generali presso le Corti di appello	Tribunali	Procure della Repubblica presso i Tribunali	Preture	TOTALE
Magistrati di cassazione	146	25	1	136	28	12	12	—	360
Magistrati di appello	—	—	—	572	131	404	154	119	1.380
Magistrati di tribunale . .	—	—	—	—	—	1.719	462	1.432	3.613
Uditori:									
con funzioni di vice pretore	—	—	—	—	—	—	—	200	200
senza funzioni	—	—	—	—	—	—	—	—	150
TOTALI .	146	25	1	708	159	2.135	628	1.751	5.703

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
MORO

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

TABELLA F

Ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie

Cancelliere capo della Corte di cassazione e segretario capo della procura generale della Corte di cassazione — Cancellieri capi di Corte di appello e segretari capi di procura generale di Corte di appello	N. 55
Cancellieri capi e segretari capi di prima classe	» 657
Cancellieri capi e segretari capi di seconda classe	» 937
Cancellieri e segretari di prima classe	» 1.698
Cancellieri e segretari di seconda classe . . . . } Vice cancellieri e vice segretari . . . . }	» 2.628
TOTALE . .	N. 5.975

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
MORO

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

TABELLA *G*

Personale di cancelleria e segreteria addetto alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche ed alle Corti di appello

UFFICI GIUDIZIARI	CANCELLERIE					SEGRETERIE				
	Dirigenti	In sottordine				Dirigenti	In sottordine			
	Cancellieri capi di Corte di cassazione e di Corte d'appello	Cancellieri capi di 1ª classe	Cancellieri capi di 2ª classe	Cancellieri di 1ª e 2ª classe e vice cancellieri	TOTALE	Segretari capi di proc. gen. cass. e proc. gen. Corte d'app.	Segretari capi di 1ª classe	Segretari capi di 2ª classe	Segretari di 1ª e 2ª classe e vice segretari	TOTALE
Corte di cassazione	1	18	18	22	59	1	1	2	7	11
Tribunale superiore acque pubbliche	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—
Corti di appello:										
Ancona	1	3	4	4	12	1	1	1	2	5
Bari	1	7	7	7	22	1	2	2	3	8
Bologna	1	7	7	10	25	1	2	2	3	8
Brescia	1	4	4	6	15	1	1	1	1	4
Cagliari	1	7	6	7	21	1	1	1	4	7
Caltanissetta	1	4	3	3	11	1	1	1	1	4
Catania	1	7	7	8	23	1	1	3	2	7
Catanzaro	1	7	7	8	23	1	1	2	2	6
Firenze	1	7	7	9	24	1	1	3	3	8
Genova	1	9	8	8	26	1	2	3	2	8
L'Aquila	1	4	3	4	12	1	1	1	2	5
Lecce	1	4	3	4	12	1	1	1	2	5
Messina	1	4	6	6	17	1	2	1	2	6
Milano	1	13	16	14	44	1	4	4	5	14
Napoli	1	13	15	27	56	1	5	7	9	22
Palermo	1	9	12	16	38	1	2	4	5	12
Perugia	1	3	3	4	11	1	1	1	1	4
Potenza	1	3	3	3	10	1	1	1	1	4
Roma	1	13	16	16	46	1	4	4	8	17
Torino	1	9	11	15	36	1	2	4	3	10
Trento	1	3	3	3	10	1	1	1	1	4
Trieste	1	3	3	9	16	1	1	3	2	7
Venezia	1	4	3	12	20	1	2	2	3	8
TOTALI	25	165	175	226	591	24	41	55	74	194

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
MORO

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

TABELLA *H*

Personale di cancelleria e segreteria addetto ai Tribunali

TRIBUNALE DI	CANCELLERIE						SEGRETERIE					
	Dirigenti		In sottordine				Dirigenti		In sottordine			
	Cancellieri capi di Corte di cassazione e di Corte d'appello	Cancellieri capi di 1ª classe	Cancellieri capi di 1ª classe	Cancellieri capi di 2ª classe	Cancellieri di 1ª e 2ª classe e vice cancellieri	TOTALE	Segretari capi di proc. gen. cassazione e proc. gen. Corte d'appello	Segretari capi di 1ª classe	Segretari capi di 1ª classe	Segretari capi di 2ª classe	Segretari di 1ª o 2ª classe e vice segretari	TOTALE
Alba	—	1	—	1	3	5	—	1	—	1	1	3
Arezzo	—	1	—	2	7	10	—	1	—	1	2	4
Ascoli Piceno	—	1	—	1	5	7	—	1	—	—	2	3
Avezzano	—	1	—	1	5	7	—	1	—	1	2	4
Bari	—	1	1	6	27	35	—	1	1	2	8	12
Bergamo	—	1	—	2	10	13	—	1	—	1	4	6
Biella	—	1	—	1	6	8	—	1	—	—	2	3
Bologna	—	1	2	6	20	29	—	1	1	2	8	12
Bolzano	—	1	—	1	13	15	—	1	—	1	4	6
Brescia	—	1	1	2	16	20	—	1	—	1	6	8
Brindisi	—	1	1	2	11	15	—	1	—	1	4	6
Busto Arsizio	—	1	—	1	9	11	—	1	—	1	2	4
Cagliari	—	1	3	6	16	26	—	1	1	2	9	13
Caltagirone	—	1	—	1	8	10	—	1	—	—	4	5
Caltanissetta	—	1	1	1	10	13	—	1	—	1	4	6
Catania	—	1	3	8	30	42	—	1	1	2	10	14
Chieti	—	1	—	1	7	9	—	1	—	—	3	4
Cosenza	—	1	1	2	13	17	—	1	—	1	5	7
Crotone	—	1	—	2	6	9	—	1	—	1	2	4
Enna	—	1	—	1	4	6	—	1	—	—	2	3
Fermo	—	1	—	1	3	5	—	1	—	—	2	3
Ferrara	—	1	—	2	9	12	—	1	—	1	3	5
Firenze	—	1	2	6	26	35	—	1	1	2	12	16
Foggia	—	1	1	3	17	22	—	1	—	1	6	8
Genova	—	1	2	8	53	64	—	1	1	2	12	16
Grosseto	—	1	—	2	6	9	—	1	—	—	3	4
Lanusei	—	1	—	1	2	4	—	1	—	—	2	3
L'Aquila	—	1	—	2	8	11	—	1	—	1	3	5
La Spezia	—	1	—	2	9	12	—	1	—	1	3	5

Segue TABELLA *H*

TRIBUNALE DI	CANCELLERIE – Dirigenti – Cancellieri capi di Corte di cassazione e di Corte d'appello	CANCELLERIE – Dirigenti – Cancellieri capi di 1ª classe	CANCELLERIE – In sottordine – Cancellieri capi di 1ª classe	CANCELLERIE – In sottordine – Cancellieri capi di 2ª classe	CANCELLERIE – In sottordine – Cancellieri di 1ª e 2ª classe e vice cancellieri	TOTALE	SEGRETERIE – Dirigenti – Segretari capi di proc. gen. cassazione e proc. gen. Corte d'appello	SEGRETERIE – Dirigenti – Segretari capi di 1ª classe	SEGRETERIE – In sottordine – Segretari capi di 1ª classe	SEGRETERIE – In sottordine – Segretari capi di 2ª classe	SEGRETERIE – In sottordine – Segretari di 1ª e 2ª classe e vice segretari	TOTALE
Latina	—	1	—	2	9	12	—	1	—	1	3	5
Lecce	—	1	1	4	17	23	—	1	—	2	6	9
Lecco	—	1	—	1	3	5	—	1	—	—	2	3
Lucera	—	1	—	2	10	13	—	1	—	1	3	5
Macerata	—	1	—	1	6	8	—	1	—	—	2	3
Matera	—	1	—	1	6	8	—	1	—	—	3	4
Messina	—	1	1	5	20	27	—	1	—	2	7	10
Milano	1	—	11	24	111	147	1	—	3	8	35	47
Mistretta	—	1	—	1	3	5	—	1	—	—	2	3
Modica	—	1	—	1	5	7	—	1	—	—	2	3
Monza	—	1	—	2	9	12	—	1	—	1	3	5
Napoli	1	—	11	24	111	147	1	—	3	12	40	56
Nicosia	—	1	—	1	3	5	—	1	—	—	2	3
Novara	—	1	—	1	8	10	—	1	—	1	1	3
Nuoro	—	1	—	2	6	9	—	1	—	—	4	5
Padova	—	1	—	2	14	17	—	1	—	1	4	6
Palermo	—	1	2	12	43	58	—	1	1	5	15	22
Palmi	—	1	—	2	7	10	—	1	—	1	4	6
Patti	—	1	—	1	3	5	—	1	—	—	2	3
Perugia	—	1	—	2	10	13	—	1	—	1	3	5
Pinerolo	—	1	—	1	3	5	—	1	—	—	2	3
Pisa	—	1	—	2	9	12	—	1	—	1	4	6
Pordenone	—	1	—	1	3	5	—	1	—	—	2	3
Potenza	—	1	—	2	11	14	—	1	—	1	4	6
Ragusa	—	1	—	1	6	8	—	1	—	—	2	3
Ravenna	—	1	—	2	6	9	—	1	—	1	2	4
Reggio Calabria	—	1	1	3	13	18	—	1	—	1	5	7
Rieti	—	1	—	1	6	8	—	1	—	1	2	4
Roma	1	—	11	30	105	147	1	—	5	12	34	52
Rovigo	—	1	—	1	6	8	—	1	—	—	2	3

Segue TABELLA *H*

TRIBUNALE DI	CANCELLERIE – Dirigenti – Cancellieri capi di Corte di cassazione e di Corte d'appello	CANCELLERIE – Dirigenti – Cancellieri capi di 1ª classe	CANCELLERIE – In sottordine – Cancellieri capi di 1ª classe	CANCELLERIE – In sottordine – Cancellieri capi di 2ª classe	CANCELLERIE – In sottordine – Cancellieri di 1ª e 2ª classe e vice cancellieri	TOTALE	SEGRETERIE – Dirigenti – Segretari capi di proc. gen. cassazione e proc. gen. Corte d'appello	SEGRETERIE – Dirigenti – Segretari capi di 1ª classe	SEGRETERIE – In sottordine – Segretari capi di 1ª classe	SEGRETERIE – In sottordine – Segretari capi di 2ª classe	SEGRETERIE – In sottordine – Segretari di 1ª e 2ª classe e vice segretari	TOTALE
Sala Consilina	—	1	—	1	3	5	—	1	—	—	2	3
Salerno	—	1	1	6	16	24	—	1	—	1	8	10
Sassari	—	1	1	2	11	15	—	1	—	1	6	8
Sondrio	—	1	—	1	5	7	—	1	—	1	1	3
Spoleto	—	1	—	1	2	4	—	1	—	—	2	3
Taranto	—	1	—	3	15	19	—	1	—	1	6	8
Tempio P.	—	1	—	1	3	5	—	1	—	—	2	3
Terni	—	1	—	2	6	9	—	1	—	1	1	3
Tolmezzo	—	1	—	1	2	4	—	1	—	—	2	3
Torino	—	1	2	12	45	60	—	1	1	5	11	18
Tortona	—	1	—	1	2	4	—	1	—	—	2	3
Trento	—	1	1	2	9	13	—	1	—	1	4	6
Treviso	—	1	—	2	9	12	—	1	—	1	3	5
Trieste	—	1	1	8	21	31	—	1	1	2	6	10
Udine	—	1	—	2	9	12	—	1	—	1	4	6
Venezia	—	1	4	6	21	32	—	1	2	3	4	10
Verona	—	1	—	2	12	15	—	1	—	1	4	6
Vibo Valentia	—	1	—	2	6	9	—	1	—	1	2	4
Vicenza	—	1	—	2	8	11	—	1	—	1	3	5
Vigevano	—	1	—	1	3	5	—	1	—	—	2	3
Voghera	—	1	—	1	3	5	—	1	—	—	2	3
Omissis												
TOTALI	3	151	72	382	1.602	2.210	3	151	22	148	586	910

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
MORO

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

TABELLA I

Personale di cancelleria addetto alle Preture

PRETURA DI	Dirigenti: Cancellieri capi di 1ª classe	Dirigenti: Cancellieri capi di 2ª classe	Dirigenti: Cancellieri di 1ª classe	In sottordine: Cancellieri capi di 2ª classe	In sottordine: Cancellieri di 1ª e 2ª classe e vice cancellieri	Totale
Abbiategrasso	—	—	1	—	2	3
Adria	—	—	1	—	3	4
Alcamo	—	—	1	—	2	3
Altamura	—	—	1	—	2	3
Ancona	—	1	—	1	8	10
Anzio	—	—	1	—	2	3
Bari	1	—	—	3	20	24
Barra	—	—	1	—	5	6
Bergamo	—	1	—	—	7	8
Biella	—	—	1	—	7	8
Bologna	1	—	—	4	23	28
Brescia	—	1	—	1	13	15
Busto Arsizio	—	—	1	—	4	5
Cagliari	—	1	—	1	10	12
Caltanissetta	—	1	—	1	6	8
Campi Salentina	—	—	1	—	2	3
Cascina	—	—	1	—	1	2
Cassano d'Adda	—	—	1	—	1	2
Castellammare di Stabia	—	—	1	—	4	5
Catania	1	—	—	3	22	26
Catanzaro	—	1	—	1	6	8
Cavalese	—	—	1	—	1	2
Cerignola	—	—	1	—	4	5
Chivasso	—	—	1	—	2	3
Conegliano	—	—	1	—	2	3
Cosenza	—	1	—	—	7	8
Crotone	—	—	1	—	3	4
Decimomannu	—	—	1	—	1	2
Desio	—	—	1	—	2	3
Egna	—	—	1	—	1	2
Empoli	—	—	1	—	2	3
Fasano	—	—	1	—	1	2
Firenze	1	—	—	3	22	26
Foggia	—	1	—	—	7	8
Foligno	—	—	1	—	4	5
Frattamaggiore	—	—	1	—	3	4
Gaeta	—	—	1	—	2	3
Gallarate	—	—	1	—	4	5
Gela	—	—	1	—	3	4
Genova	1	—	—	3	35	39

Segue TABELLA

PRETURA DI	Dirigenti: Cancellieri capi di 1ª classe	Dirigenti: Cancellieri capi di 2ª classe	Dirigenti: Cancellieri di 1ª classe	In sottordine: Cancellieri capi di 2ª classe	In sottordine: Cancellieri di 1ª e 2ª classe e vice cancellieri	Totale
Ginosa	—	—	1	—	1	2
Giulianova	—	—	1	—	1	2
Gragnano	—	—	1	—	2	3
Grosseto	—	1	—	—	4	5
Iglesias	—	—	1	—	4	5
Imola	—	—	1	—	3	4
Isola della Scala	—	—	1	—	1	2
Lanusei	—	—	1	—	1	2
Latina	—	1	—	—	6	7
Lecce	—	1	—	—	9	10
Legnago	—	—	1	—	2	3
Legnano	—	—	1	—	3	4
Lendinara	—	—	1	—	1	2
Lugo	—	—	1	—	3	4
Maglie	—	—	1	—	2	3
Manduria	—	—	1	—	3	4
Massa Marittima	—	—	1	—	1	2
Matera	—	1	—	—	3	4
Mestre	—	—	1	—	5	6
Milano	1	—	—	9	98	108
Molfetta	—	—	1	—	3	4
Montichiari	—	—	1	—	1	2
Monza	—	—	1	—	6	7
Napoli	1	—	—	8	97	106
Novara	—	1	—	—	7	8
Oria	—	—	1	—	1	2
Osimo	—	—	1	—	1	2
Palermo	1	—	—	3	33	37
Parma	—	1	—	—	8	9
Paternò	—	—	1	—	3	4
Perugia	—	1	—	1	8	10
Piacenza	—	1	—	—	5	6
Piombino	—	—	1	—	2	3
Pisa	—	1	—	—	7	8
Pisticci	—	—	1	—	2	3
Poggibonsi	—	—	1	—	1	2
Portici	—	—	1	—	3	4
Portogruaro	—	—	1	—	2	3
Potenza	—	1	—	1	5	7
Pozzuoli	—	—	1	—	3	4
Prato	—	—	1	—	7	8
Reggio Calabria	—	1	—	—	7	8

Segue TABELLA I

PRETURA DI	DIRIGENTI			IN SOTTORDINE		TOTALE
	Cancellieri capi di 1ª classe	Cancellieri capi di 2ª classe	Cancellieri di 1ª classe	Cancellieri capi di 2ª classe	Cancellieri di 1ª e 2ª classe e vice cancellier	
Rho	—	—	1	—	1	2
Roma	1	—	—	8	115	124
Rovigo	—	1	—	—	4	5
Sampierdarena	—	—	1	—	7	8
San Benedetto del Tronto	—	—	1	—	1	2
San Donà di Piave	—	—	1	—	2	3
San Giorgio Jonico	—	—	1	—	2	3
Sansevero	—	—	1	—	5	6
Sarzana	—	—	1	—	2	3
Sassari	—	1	—	—	6	7
Savona	—	1	—	—	6	7
Schio	—	—	1	—	2	3
Sestri Ponente	—	—	1	—	2	3
Sora	—	—	1	—	3	4
Sorgono	—	—	1	—	1	2
Taranto	—	1	—	—	11	12
Termoli	—	—	1	—	1	2
Tivoli	—	—	1	—	4	5
Torino	1	—	—	3	50	54
Trentola	—	—	1	—	3	4
Trieste	1	—	—	6	20	27
Valdagno	—	—	1	—	1	2
Varese	—	1	—	—	5	6
Venezia	1	—	—	3	15	19
Vercelli	—	1	—	—	4	5
Viareggio	—	—	1	—	4	5
Vico del Gargano	—	—	1	—	1	2

Omissis

TOTALI	12	80	886	66	1.805	2.849

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
MORO

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

TABELLA L

Tabella riassuntiva di ripartizione del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (compreso quello di cui alla legge 24 dicembre 1949, n. 983, e successive estensioni e modificazioni).

UFFICI	QUALIFICA				TOTALE
	Cancellieri capi e segretari capi di Cassazione e di Appello	Cancellieri capi e segretari capi di 1ª classe	Cancellieri capi e segretari capi di 2ª classe	Cancellieri e segretari di 1ª e 2ª classe, vice cancellieri e v.ce segretari	
Corte di cassazione	1	18	18	22	59
Procura generale presso la Corte di cassazione	1	1	2	7	11
Tribunale superiore delle acque pubbliche	1	—	—	1	2
Corti di appello	23	147	157	203	530
Procure generali presso le Corti di appello	23	40	53	67	183
Tribunali	3	223	382	1.602	2.210
Procure della Repubblica presso i Tribunali	3	173	148	586	910
Preture	—	12	146	2.691	2.849
Per il servizio ispettivo nelle cancellerie delle Preture	—	18	—	—	18
Addetti al Ministero giustizia (Tab. *A*, annessa al regio decreto 8 agosto 1942, n. 1881)	—	25	31	191	247
TOTALE	55	657	937	5.370	7.019

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
MORO

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1957, n. 39.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Gesù Divino Lavoratore, della B. V. Maria Addolorata e di Santa Rita, in rione Pombio del comune di Voghera (Pavia).

N. 39. Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Tortona in data 25 marzo 1956, integrato con tre dichiarazioni, una in data 11 giugno 1956, la seconda in data 15 giugno 1956, munita di postilla 3 ottobre 1956, e la terza di pari data 15 giugno 1956, relativo alla erezione della parrocchia di Gesù Divino Lavoratore, della B. V Maria Addolorata e di Santa Rita, in rione Pombio del comune di Voghera (Pavia).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 67. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1957, n. 40.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della SS.ma Annunziata, in Marzano Appio (Caserta).

N. 40. Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della SS.ma Annunziata, in Marzano Appio (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 66. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1957, n. 41.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Sebastiano Martire, nel comune di Massa (Massa Carrara).

N. 41. Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Apuania in data 6 luglio 1956, integrato con dichiarazione del 20 stesso mese, relativo alla erezione della parrocchia di San Sebastiano Martire, nel comune di Massa (Massa Carrara).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 65. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1957.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « Mercurio ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Considerato lo stato di vetustà del rimorchiatore « Mercurio » e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine tecnico-economico, provvedere alla rimessa in efficienza della stessa unità;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il rimorchiatore « Mercurio » viene radiato, a decorrere dal 1° febbraio 1957, dal quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1957

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1957
Registro n. 6 Marina, foglio n. 245

(1266)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1957.

Sostituzione di un componente del Consiglio di sanità per il triennio 1956-1958.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 1956, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1956, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 118, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore di sanità, per il triennio 1956-1958;

Vista la lettera in data 5 gennaio 1957, con la quale il Ministero di grazia e giustizia designa, quale proprio rappresentante in seno al Consiglio superiore di sanità, il consigliere della Corte di cassazione dott. Enrico La Porta, in sostituzione del dott. Andrea Torrente destinato ad esercitare le funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè le leggi 21 marzo 1948, n. 101 e 5 gennaio 1953, n. 25;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Enrico La Porta, con effetto dal 5 gennaio 1957, è nominato componente del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1956-1958, quale rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, in sostituzione del dott. Andrea Torrente ed è assegnato alla terza sezione del Consiglio stesso.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1957

GRONCHI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1957
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 19

(1493)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 1957.

Sostituzione di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche ed Alberghiere (E.N.I.T.E.A.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 1021, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche ed Alberghiere (E.N.I.T.E.A.);

Visto l'art. 4 dello statuto dell'E.N.I.T.E.A., approvato con la citata legge 16 giugno 1939, n. 1021, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso;

Visto il proprio decreto 12 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1956 (registro n. 9 Presidenza, foglio n. 362), con cui è stato nominato, per la durata di un triennio, il Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche ed Alberghiere;

Vista la lettera n. 46/00723/295 in data 15 gennaio 1957 del Ministro per gli affari esteri, con cui viene designato a far parte di detto Consiglio il consigliere commerciale dott. Emilio Caccialupi, in sostituzione del dott. Giovanni Soro;

Decreta:

Il dott. Emilio Caccialupi, designato dal Ministro per gli affari esteri, è nominato componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche ed Alberghiere, in sostituzione del dott. Giovanni Soro, di cui al citato decreto in data 12 giugno 1956.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 16 gennaio 1957

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Commissario per il turismo
ROMANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1957
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 336. — TEMPESTA

(1492)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1956.

Autorizzazione alla Società per azioni « Azienda Generale Italiana Petroli » (A.G.I.P.) ad impiantare nel punto franco di Brindisi uno stabilimento per la miscelazione, l'imbottigliamento, la conservazione e la spedizione dei gas di petrolio liquefatti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367;

Visto l'art. 12 della legge 4 novembre 1951, n. 1295, riguardante la istituzione di un punto franco a Brindisi;

Vista l'istanza in data 22 agosto 1955, presentata dalla Società per azioni Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) allo scopo di essere autorizzata ad impiantare nel punto franco di Brindisi uno stabilimento per la miscelazione, l'imbottigliamento, la conservazione e la spedizione dei gas di petrolio liquefatti;

Visto che l'iniziativa viene sollecitata anche dal Consorzio del porto di Brindisi con le lettere n. 283 e 382 rispettivamente del 10 e 23 febbraio 1956;

Decreta:

Articolo unico.

La Società per azioni « Azienda Generale Italiana Petroli » (A.G.I.P.) con sede in Roma, è autorizzata, subordinatamente al rilascio della concessione prevista dall'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, numero 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, numero 367, ad impiantare nel punto franco di Brindisi uno stabilimento industriale per la miscelazione, l'imbottigliamento, la conservazione e la spedizione dei gas di petrolio liquefatti di provenienza estera e di produzione nazionale, da destinare all'esportazione ovvero al consumo interno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria e il commercio
CORTESE

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1957
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 17. — BENNATI

(1494)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1957.

Sostituzione di un componente la Commissione consultiva per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1950, concernente l'organizzazione del servizio di collocamento per il lavoratori dello spettacolo; nonchè l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1956, concernente la riorganizzazione del servizio predetto;

Visti il decreto Ministeriale 18 dicembre 1950, con il quale si è provveduto alla costituzione della Commissione consultiva prevista dai citati decreti del Presidente della Repubblica nonchè il decreto Ministeriale 20 giugno 1953 e il decreto Ministeriale 22 agosto 1955, con i quali detta Commissione è stata successivamente ricostituita;

Visto l'ordine di servizio della Direzione generale del personale n. 52 in data 22 dicembre 1956, con il quale

il dott. Giulio Buccafurri è stato chiamato a dirigere la divisione « Collocamento e migrazioni interne », in sostituzione del dott. Angelo Mosini;

Ritenuta la necessità di sostituire, quale membro della predetta Commissione consultiva, il dott. Angelo Mosini, già direttore della divisione « Collocamento e migrazioni interne », con il dott. Giulio Buccafurri;

Decreta:

Il dott. Giulio Buccafurri è chiamato a far parte della Commissione consultiva per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, in sostituzione del dottor Angelo Mosini, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1957

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1957
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 209

(1496)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1957.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti figuranti nelle esposizioni di Vicenza.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore della esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « V Salone internazionale delle materie prime, macchinari e forni per ceramica », nella « XII Mostra nazionale della ceramica », nella « VI Mostra nazionale delle pietre e dei marmi », nella « IV Mostra nazionale dell'argenteria e della oreficeria », che avranno luogo a Vicenza dal 1° al 15 settembre 1957, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti.

Roma, addì 21 febbraio 1957

Il Ministro: CORTESE

(1468)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1957.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, riguardanti oggetti che figureranno nella « III Mostra internazionale delle arti sanitarie » in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore della esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « III Mostra internazionale delle arti sanitarie » che avrà luogo a Torino dal 1° al 9 giugno 1957, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti.

Roma, addì 23 febbraio 1957

Il Ministro: CORTESE

(1467)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1957.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1954 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Viterbo e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Viterbo presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Coletta dott. Sergio, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Molini dott. Massimo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Biaggi geom. Aldo, rappresentante del Genio civile;

Magrini dott. Angelo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

De Cristoforo dott. Vittorio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Antonini Primo, Gianlorenzo Giuseppe, De Jacobis Spartaco, Giuliarelli Arsiero, Calisti Filippo, Zei Eraldo e Sabatini Vincenzo, rappresentanti dei lavoratori;

Biondi dott. Elio, Pierro rag. Franco, Magni Aristide e Carsetti Spartaco, rappresentanti dei datori di lavoro;

Sbriccoli Sergio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(1470)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1957.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1954, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Roma e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Roma presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Castellucci dott. Corrado, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Donadio dott. Giulio, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Pisani geom. Spartaco, rappresentante del Genio civile;

Pomilio dott. Francesco, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Rampichini dott. Leandro, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Mazzucchelli Angelo, Pochetti Mario, Fradda Alberto, Morra Giuseppe, Straccamore dott. Umberto, Donelli Jono e Ramella on. Secondo, rappresentanti dei lavoratori;

Picecco avv. Antonino, Giovene dott. Mario, Lironcurti dott. Mario e Gianni dott. Luigi, rappresentanti dei datori di lavoro;

Angelucci rag. Pietro, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(1471)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 2 marzo 1957.

Proroga del termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Ravenna.

Relazione illustrativa concernente la proroga della gestione commissariale del Consiglio provinciale di Ravenna.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 15 dicembre successivo, è stato sciolto il Consiglio provinciale di Ravenna e la provvisoria amministrazione della Provincia è stata affidata ad una Commissione straordinaria, che ha assunto il proprio ufficio in data 17 dicembre 1956.

L'Amministrazione straordinaria ha in corso l'esame e la definizione di numerose e importanti questioni amministrative, la cui soluzione verrebbe ad essere compromessa oltre che ritardata con grave pregiudizio al buon andamento amministrativo dell'Ente, dalla interruzione conseguente al passaggio ad altra Amministrazione.

D'altra parte l'indizione dei comizi elettorali nel periodo invernale in questa Provincia, che ha alcuni Comuni in zona montana e gran parte degli elettori impegnati nei lavori agricoli stagionali, potrebbe compromettere il concorso alle urne degli elettori e la chiara manifestazione della volontà del corpo elettorale.

Per quanto sopra esposto, ravvisando nel caso i motivi di ordine pubblico e amministrativo cui fa cenno l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dalla legge 18 maggio 1951, n. 328, ho disposto con mio decreto in data odierna la proroga di tre mesi della gestione straordinaria.

Ravenna, addì 2 marzo 1957

Il prefetto: SCARAMUCCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 dicembre 1956, col quale venne sciolto il Consiglio provinciale di Ravenna;

Considerato che la Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Ravenna si è insediata il giorno 17 dicembre 1956;

Considerato che per ragioni di ordine pubblico ed amministrativo non è possibile, alla scadenza del termine stabilito dalla legge, indire le elezioni per la ricostituzione del predetto Consiglio e che è, pertanto, necessario addivenire alla proroga consentita dalla legge stessa della gestione della Commissione straordinaria sopraindicata;

Visti il testo unico delle legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè la legge 18 maggio 1951, n. 328;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Ravenna è prorogato di tre mesi.

Ravenna, addì 2 marzo 1957

Il prefetto: SCARAMUCCI

(1503)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di ricostruzione di Ancona relativa alla sistemazione dell'isolato di via Curtatone

Con decreto Ministeriale 1° marzo 1957, n. 25, è stata approvata, previa decisione sull'opposizione presentata, la variante al piano di ricostruzione di Ancona relativa alla sistemazione dell'isolato di via Curtatone, vistata in tre planimetrie in scala 1:1000.

Per l'esecuzione delle opere di cui alla variante in questione è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione di Ancona che, giusta il disposto dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(1472)

MINISTERO DEI TRASPORTI

48ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti - Colori distintivi dei recipienti destinati a contenere taluni gas.

In attesa che sia aggiornato il regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925;

Riconosciuta la necessità di modificare la colorazione a vernice di cui all'art. 18 del regolamento suddetto, per uniformare la colorazione stessa a quella concordata in sede internazionale;

Visto il progetto di raccomandazione ISO n. 22, proposto dal Comitato tecnico ISO TC/58;

Sentito il parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, dispongo quanto segue:

L'art. 18 del regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925, è sostituito dal seguente:

Per i gas sottoindicati, dovrà essere adottata una fascia colorata a vernice alta circa dieci centimetri estesa, obbligatoriamente per quelli ad uso medico e preferibilmente per quelli ad uso industriale, a tutta l'ogiva dei recipienti che sono destinati a contenerli.

I colori sono i seguenti:

Arancione, per l'acetilene;
Verde chiaro, per l'ammoniaca;
Grigio chiaro, per l'anidride carbonica;
Bianco e nero a spicchi alternati, per l'aria;
Nero, per l'azoto;
Arancione (con la scritta ciclopropano pure in arancione), per il ciclopropano;
Giallo, per il cloro;
Marrone, per l'elio;
Viola, per l'etilene;
Rosso, per l'idrogeno;
Bianco, per l'ossigeno;
Blù, per protossido d'azoto;
Bianco e grigio a spicchi alternati, per le miscele di ossigeno ed anidride carbonica;
Bianco e marrone a spicchi alternati, per le miscele di ossigeno ed elio.

E' vietato impiegare il colore distintivo di un determinato gas per verniciare recipienti destinati a contenere un gas diverso.

I recipienti contenenti gas per i quali la presente serie di norme integrative prescriva un colore distintivo diverso da quello stabilito dalle norme preesistenti, dovranno essere riverniciati in conformità di quanto precede in occasione del primo riempimento, e comunque non oltre il 30 giugno 1957.

Roma, addì 20 febbraio 1957

p. *Il Ministro*: FIRPO

(1473)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 17.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3298 — Data: 29 febbraio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Marrara Antonino — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 6 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3324 — Data: 6 marzo 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Sosson Agata — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 619 — Data: 26 ottobre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Abruzzese Savino — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 5 — Capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 7 febbraio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Sassari — Intestazione: Solinas Pinna Maddalena — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 173 — Data: 8 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Moncada Pietro fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 7 — Capitale L. 7100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 898 — Data: 16 aprile 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Mecheri Elena fu Federigo — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 899 — Data: 16 aprile 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Mecheri Elena fu Federigo — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 2 — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 461 — Data: 16 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Preiti Domenico di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data: 1 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siracusa — Intestazione: Monteforte Rodolfo fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14 — Data: 21 novembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siracusa — Intestazione: Fazzina Antonio — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 674 — Data: 29 novembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Scarella Letizia fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 4 — Capitale L. 35.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 192 — Data: 10 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Livorno — Intestazione: Sbarra Emilio di Pompeo — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 2 — Capitale L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 febbraio 1957

Il direttore generale: SCIPIONE

(1387)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 57

Corso dei cambi dell'8 marzo 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,87	624,85	624,85	624,80	624,88	624,87	624,925	624,88	624,83
$ Can.	653 —	6. 3,25	652,625	653,125	652,70	653,38	653 —	651,50	653,75	653 —
Fr Sv. lib.	145,66	145,66	145,65	145,66	145,45	145,68	145,695	145,68	145,68	145,65
Kr. D.	90,68	90,67	90,60	90,69	90,66	90,68	90,68	90,72	90,68	90,68
Kr. N.	88,04	88,03	88,06	88,045	88,075	88,05	88,04	88 —	88,04	88,04
Kr. Sv.	121,35	121,35	121,37	121,37	121,40	121,35	121,36	121,35	121,35	121,35
Fol.	164,94	164,94	164,93	164,94	164,95	164,95	164,93	165 —	164,93	164,94
Fr B.	12,512	12,51125	12,51375	12,51125	12,51	12,51	12,5125	12,52	12,51	12,512
Fr Fr.	178,40	178,41	178,41	178,40	178,42	178,40	178,41	178,48	178,40	178,40
Fr. Sv. acc.	143,43	143,45	143.41	143,44	143,43	143,45	143,43	143,37	143,43	143,43
Lst.	1761,50	1761,35	1761.25	1761,45	1760,90	1761,535	1761,25	1760,50	1761,30	1761,25
Dm. occ.	149,785	149,78	149.76	149,795	149,75	149,78	149,78	149,84	149,78	149,78
Scell. Aust.	24,175	24,175	24.17125	24,17875	24,165	24,17	24,1825	24,17	24,17	24,175

Media dei titoli dell'8 marzo 1957

Rendita 3,50 % 1906	63,50
Id. 3,50 % 1902	57,60
Id. 5 % 1935	91,025
Redimibile 3,50 % 1934	79,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,20
Id. 5 % 1936	95,825
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,05

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 marzo 1957

1 Dollaro USA	624,86
1 Dollaro canadese	653,562
1 Franco svizzero lib.	145,677
1 Corona danese	90,685
1 Corona norvegese	88,042
1 Corona svedese	121,365
1 Fiorino olandese	164,935
1 Franco belga	12,512
100 Franchi francesi	178,405
1 Franco svizzero acc.	143,435
1 Lira sterlina	1761,35
1 Marco germanico	149,787
1 Scellino austriaco	24,181

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma

Il sig. Salo Druchman, nato a Cernauti (Romania) il 16 ottobre 1912, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma in farmacia rilasciatogli dalla Università di Siena nel 1936, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1934-35.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Siena.

(1463)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 27 febbraio 1957, concernente la costituzione della Commissione consultiva nazionale della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 7 marzo 1957, leggasi in luogo del nome del cav. uff. Giannino Confalonieri quello del sig. Gabriele Lanfredini.

(1531)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 28 dicembre 1956, sono state determinate in via definitiva le indennità e i relativi interessi per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Ente della Maremma tosco-laziale e all'Ente per la colonizzazione del Delta padano, in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 13 novembre 1956.

Le predette indennità ed interessi, vengono corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso l'Istituto di credito per ciascuna ditta specificata nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione			
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale	
						N.	Data
	Ente Maremma tosco-laziale						
1	AVANZATI BERNARDI Ada fu Francesco, maritata DE GORI	Cinigiano	39.21.72	3608	18-12-52	15 s. o. 1	20- 1-53
2	AVANZATI BERNARDI Carolina fu Francesco, maritata VAGNOLI	Cinigiano	30.32.46	4333	28-12-52	19 s. o. 8	24- 1-53
3	AVANZATI BERNARDI Carolina fu Francesco, maritata VAGNOLI	Cinigiano	59.18.96	3610	18-12-52	15 s. o. 1	20- 1-53
4	AVANZATI BERNARDI Flavio fu Francesco	Cinigiano	119.38.30	3613	18-12-52	15 s. o. 1	20- 1-53
5	AVANZATI BERNARDI Flavio fu Francesco	Cinigiano	51.64.00	3795	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53
6	AVANZATI BERNARDI Giovanna fu Francesco, maritata MORIS	Cinigiano	42.10.88	3614	18-12-52	15 s. o. 1	20- 1-53
7	AVANZATI BERNARDI Giuseppe fu Francesco	Cinigiano	75.96.71	4335	28-12-52	19 s. o. 8	24- 1-53
8	AVANZATI BERNARDI Maria fu Francesco, maritata PUCCIONI	Cinigiano	83.61.05	4337	28-12-52	19 s. o. 8	24- 1-53
9	BANCHINI Bruno fu Gennaro	Santa Fiora	25.97.06	1752	3-10-52	280 s. o.	3-12-52
10	BARABESI Emma e Paola fu Raffaello	Roccastrada	63.73.03	3797	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53
11	BRUCHI Maria Annunziata fu Egidio, maritata LOTTERINGHI della STUFA	Grosseto	584.11.41	1867	26-10-52	285 s. o.	9-12-52
12	CARLETTI Angela Maria fu Ugo	Marta	118.78.70	2736	29-11-52	7 s. o. 7	10- 1-53
13	CARLETTI Angela Maria fu Ugo . . .	Viterbo	117.00.10	2737	29 11-52	7 s. o. 7	10- 1-53
14	CARLETTI Angela Maria fu Ugo . . .	Tuscania	155.33.40	2735	29-11-52	7 s. o. 7	10- 1-53
15	CASSI Mario fu Benedetto	Scansano	86.17.99	593	14- 5-52	137 s. o.	16- 6-52
16	CONCIALINI Antonio di Arturo . . .	Grosseto	21.66.34	2744	29-11-52	7 s. o. 7	10- 1-53
17	D'ALESSANDRO Mario fu Nicola .	Massa Marittima	11.30.13	3634	18-12-52	15 s. o. 1	20- 1-53
18	FABBRI Maria Elena fu Gino	Arcidosso	9.67.31	1913	26-10-52	287 s. o.	11-12-52
19	« FONDI RUSTICI » Società Anonima Agricola Industriale Italiana, con sede in Roma	Grosseto	300.00.00	3515	18-12-52	14 s. o. 4	19- 1-53
20	GAGGIA Olga di Achille, maritata RICCI	Grosseto	153.15.72	3640	18-12-52	15 s. o. 1	20- 1-53
21	GALLETTI Omar fu Giuseppe, maritata MARRI	Scansano	12.66.35	2687	29-11-52	7 s. o. 6	10- 1-53
22	GIUNTINI Maria-Concetta e Francesco sorella e fratello fu Guido	Orbetello	494.46.59	2869	29-11-52	8 s. o. 4	12- 1-53
23	GROTTANELLI Maria Luisa fu Gualtiero	Roccastrada	95.21.20	2891	29-11-52	8 s. o. 5	12- 1-53
24	PELLEGRINI Carlo fu Basilio	Cinigiano	18.07.93	3535	18-12-52	14 s. o. 4	19- 1-53
25	ROTELLINI Antonio fu Domenico	Castel del Piano	2.05.53	3543	18-12-52	14 s. o. 4	19- 1-53
26	ROTELLINI Antonio fu Domenico	Castel del Piano	4.88.30	2909	29-11-52	8 s. o. 6	12- 1-53
27	SOCIETA' ANONIMA « RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' » con sede in Trieste	Grosseto	641.16.66	1962	26-10-52	287 s. o.	11-12-52
28	SOCIETA' ANONIMA « RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' » con sede in Trieste	Grosseto	255.17.10	2861	29-11-52	8 s. o. 4	12- 1-53
29	TOLOMEI DI LIPPA Mario fu Baldastricca	Roccastrada	12.83.64	1385	27-11-51	297 s. o.	28-12-51
30	TOLOMEI DI LIPPA Mario fu Baldastricca	Roccastrada	319.89.58	1223	4-11-51	275 s. o. 1	29-11-51
31	TOLOMEI DI LIPPA Mario fu Baldastricca	Roccastrada	170.69.43	1204	25- 7-52	218 s. o.	19- 9-52
32	VIGNALI Giovanni Manfredo fu Viriato .	Follonica	24.62.20	2842	29-11-52	8 s. o. 3	12- 1-53
	Ente Delta padano						
33	CARRARI Giuseppe fu Marco	Cavarzere	24.68.31	3155	18-12-52	13 s. o. 1	17- 1-53
34	CREPALDI Napoleone fu Carlo	Cavarzere	23.47.63	3161	18-12-52	13 s. o. 1	17- 1-53
35	SOCIETA' ANONIMA FONDIARIA « CA' LATTIS » con sede in Roma	Taglio di Po	327.33.17	2962	29-11-52	8 s. o. 7	12- 1-53
36	ZANIRATO Mary fu Giuseppe vedova NEGRI	Cavarzere	56.04.63	3331	27-12-52	13 s. o. 6	17- 1-53

Roma, addì 21 febbraio 1957

(1354)

Decreto Ministeriale liquidazione indennità							
in data 28-12-56	Registrazione alla Corte dei conti			Ammontare indennità arrotondato	Ammontare interessi arrotondato	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
	Data	Reg. Agric.					
N.		N.	Foglio	Lire	Lire		
2385/289	1- 2-57	3	64	3.220.000	585.000	Banca Naz. del Lavoro - Sede di Roma	Roma
2386/290	1- 2-57	3	63	2.520.000	445.000	Id. Id.	Id.
2387/291	1- 2-57	3	62	5.020.000	885.000	Id. Id.	Id.
2388/292	1- 2-57	3	61	8.385.000	1.480.000	Id. Id.	Id.
2389/293	1- 2-57	3	60	4.210.000	745.000	Id. Id.	Id.
2390/294	1- 2-57	3	59	3.645.000	645.000	Id. Id.	Id.
2391/295	1- 2-57	3	58	4.695.000	830.000	Id. Id.	Id.
2392/296	1- 2-57	3	57	6.805.000	1.200.000	Id. Id.	Id.
2395/299	7- 2-57	3	277	870.000	175.000	Id. Id.	Id.
2396/300	7- 2-57	3	278	5.635.000	1.080.000	Id. Id.	Id.
2397/301	7- 2-57	3	279	48.075.000	9.595.000	Id. Id.	Id.
2398/302	7- 2-57	3	280	15.495.000	2.605.000	Id. Id.	Id.
2399/303	7- 2-57	3	281	15.340.000	2.580.000	Id. Id.	Id.
2400/304	7- 2-57	3	282	16.240.000	2.730.000	Id. Id.	Id.
2401/305	7- 2-57	3	283	9.260.000	2.050.000	Id. Id.	Id.
2403/307	7- 2-57	3	284	2.715.000	525.000	Id. Id.	Id.
2404/308	7- 2-57	3	285	1.405.000	270.000	Id. Id.	Id.
2405/309	7- 2-57	3	286	675.000	130.000	Id. Id.	Id.
2406/310	7- 2-57	3	287	21.955.000	3.650.000	Id. Id.	Id.
2407/311	7- 2-57	3	288	21.030.000	3.455.000	Id. Id.	Id.
2408/312	7- 2-57	3	289	705.000	115.000	Id. Id.	Id.
2409/313	7- 2-57	3	290	43.240.000	7.275.000	Id. Id.	Id.
2410/314	7- 2-57	3	291	11.910.000	2.145.000	Id. Id.	Id.
2413/317	7- 2-57	3	292	1.410.000	230.000	Id. Id.	Id.
2414/318	7- 2-57	3	293	275.000	40.080	Id. Id.	Id.
2415/319	7- 2-57	3	294	595.000	95.000	Id. Id.	Id.
2419/323	7- 2-57	3	295	69.200.000	11.545.000	Id. Id.	Id.
2420/324	7- 2-57	3	296	28.245.000	4.710.000	Id. Id.	Id.
2421/325	7- 2-57	3	297	1.605.000	390.000	Id. Id.	Id.
2422/326	7- 2-57	3	298	38.235.000	9.630.000	Id. Id.	Id.
2423/327	7- 2-57	3	299	19.980.000	4.230.000	Id. Id.	Id.
2424/328	7- 2-57	3	300	2.815.000	535.000	Id. Id.	Id.
2425/329	7- 2-57	3	301	6.025.000	980.000	Banca Naz. Agricoltura Sede di Bologna	Bologna
2426/330	7- 2-57	3	302	5.845.000	950.000	Id. Id.	Id.
2428/332	7- 2-57	3	304	54.775.000	8.390.000	Id. Id.	Id.
2429/333	7- 2-57	3	303	14.395.000	2.845.000	Id. Id.	Id.

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso per titoli a quattro posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva (personale tecnico)

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Vista la legge 23 ottobre 1956, n. 1259;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quattro posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva (personale tecnico) del Ministero della marina mercantile.

Dei posti messi a concorso, due sono riservati ai professionisti di cui al successivo art. 2, lett. *b*), n. 2.

Due dei suddetti posti sono messi a concorso in relazione ad altrettanti posti vacanti nelle qualifiche superiori a quella iniziale.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso:

a) i dipendenti statali appartenenti da almeno cinque anni a ruoli tecnici, civili e militari, delle carriere direttive, che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria navale e meccanica, senza limite di età;

b) i liberi professionisti, in possesso del diploma di laurea in ingegneria navale e meccanica, i quali:

1) abbiano svolto per almeno cinque anni attività professionale;

2) o abbiano svolto con piena soddisfazione, per almeno quattro anni, attività professionale nell'interesse del Ministero della marina mercantile, ai sensi dell'art. 57 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843.

Ai fini del raggiungimento del periodo di cinque anni di cui alla lettera *a*) e alla lettera *b*) n. 1, il periodo di appartenenza a ruoli tecnici delle carriere direttive è cumulabile con quello di svolgimento dell'attività professionale.

E' necessario, inoltre, il possesso dei seguenti requisiti

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 45, salvo il disposto della lett. *a*);

3) buona condotta. Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

4) idoneità fisica all'impiego.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, debbono pervenire al Ministero della marina mercantile Ispettorato generale degli affari generali e del personale, entro il quarantacinquesimo giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero. Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine predetto.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) il cognome ed il nome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) la residenza e l'indirizzo;

4) il possesso della laurea in ingegneria navale e meccanica;

5) il possesso di uno dei requisiti di cui al primo comma, lettere *a*) e *b*), del precedente art. 2, con specificazione del requisito posseduto;

6) il possesso della cittadinanza italiana;

7) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante. Per i dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Ogni cambiamento di indirizzo dev'essere comunicato, con lettera raccomandata, al Ministero della marina mercantile - Ispettorato generale degli affari generali e del personale.

Art. 4.

L'aspirante deve allegare alla domanda di partecipazione al concorso:

1) un certificato dei punti ottenuti nella laurea e nei singoli esami speciali sostenuti durante l'intero corso universitario;

2) tutti i titoli che intenda sottoporre al giudizio della Commissione ai fini della valutazione di merito;

3) un elenco, firmato, dei titoli presentati.

Art. 5.

Ai concorrenti che risulteranno inclusi nella graduatoria degli idonei sarà inviata apposita comunicazione. Entro il termine di trenta giorni dalla data di tale comunicazione, a pena di decadenza, essi dovranno far pervenire al Ministero della marina mercantile i documenti necessari ai fini dell'applicazione, in loro favore, dei benefici di preferenza nella nomina previsti dalle disposizioni vigenti.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione in qualità anche di militarizzati od assimilati, e della lotta di liberazione (partigiani o combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1940, n. 241) dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quello di cui alla circolare n. 202860.Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

c) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ed i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico posteriormente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità in carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido; mentre i mutilati e invalidi per servizio, assimilati ai mutilati e invalidi di guerra ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 639, presenteranno il certificato modello 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'ente pubblico al cui servizio è stata contratta l'invalidità;

e) gli orfani dei caduti per i fatti indicati alla precedente lettera d) dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dagli orfani dei caduti in servizio per comprovare la loro qualità;

f) i figli degli invalidi per i fatti indicati alla precedente lettera d) dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata, in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dai figli dei mutilati e invalidi per servizio per comprovare la loro qualità con l'avvertenza che il certificato di invalidità da rilasciarsi a nome del loro padre e il modello 69-*ter* precisato nella precedente lettera d);

g) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti per i fatti indicati alla precedente lettera d) o dei caduti per causa di servizio dovranno esibire un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

h) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

i) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislatvio del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

l) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212,

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti che risulteranno vincitori in base anche ai diritti di preferenza, riceveranno apposita comunicazione, e dovranno far pervenire, entro trenta giorni dalla data di tale comunicazione, i seguenti documenti

1) diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio, di laurea in ingegneria navale e meccanica, conseguita nella Repubblica Italiana.

Gli aspiranti di cui alla lett. b), n. 1 del precedente art. 2 debbono produrre anche un certificato in carta legale da cui risulti che hanno svolto per almeno cinque anni attività professionale;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

4) certificato, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6) certificato medico, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego.

L'Amministrazione può sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) copia dello stato di servizio militare, per gli ufficiali in congedo, o copia del foglio matricolare, per i sottufficiali e i militari di truppa, o certificato di esito di leva, per i riformati, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, per gli appartenenti a classe non ancora chiamata alle armi;

8) stato di famiglia, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, da prodursi soltanto dai coniugati, e dai vedovi con prole.

Tutti i documenti debbono essere prodotti in carta legale, e, se richiesto dalle norme vigenti, debbono essere legalizzati.

Art. 7.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione dello Stato possono limitarsi a produrre il titolo di studio, l'estratto dell'atto di nascita ed il certificato medico. Debbono, però, presentare una copia integrale dello stato di servizio rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza.

Art. 8.

Tutti i titoli e i documenti debbono essere effettivamente trasmessi al Ministero della marina mercantile.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale.

La mancata presentazione, in termini, anche di uno solo dei documenti di cui al precedente art. 6, comporta la decadenza dal concorso. Peraltro, l'Amministrazione può concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, sarà composta come segue:

un Consigliere di Stato, presidente;

due professori universitari, di ruolo o fuori ruolo, scelti fra i titolari degli insegnamenti di architettura navale o di costruzioni navali mercantili, membri;

un direttore generale del Ministero della marina mercantile, membro;

un ufficiale superiore del genio navale di grado non inferiore a colonnello, membro;

un impiegato del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a Consigliere di 1ª classe, eserciterà le mansioni di segretario della Commissione.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito con coefficienti numerici che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice, salvo i diritti di precedenza e di preferenza previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per la durata di sei mesi, con un assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale spettante agli ingegneri della carriera direttiva (ruolo tecnico) del Ministero della marina mercantile (coefficiente 325), salvo il disposto dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16. I vincitori che occuperanno il terzo e il quarto posto della graduatoria otterranno la promozione in soprannumero in dipendenza di quanto stabilito dal precedente art. 1, ultimo comma.

Compiuto il periodo di prova, coloro che, a giudizio del Consiglio di amministrazione saranno riconosciuti idonei, otterranno la nomina in ruolo, nella qualifica di ingegnere. Per coloro che non saranno ritenuti idonei, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto, da parte dell'interessato, ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 gennaio 1957

Il Ministro: CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1957
Registro n. 1, *foglio n.* 193. — CESARI

(1474)

PREFETTURA DI VERONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visti i propri decreti nn. 23247 e 24126, rispettivamente, in data 11 luglio 1956 e 16 luglio 1956, con i quali è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1954 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte mediche a Zevio (1° reparto), San Giovanni Lupatoto (2° reparto), Zimella, Fumane, Sorgà (1° reparto), Negrar (frazioni Prun, Torbe, Fane, Mazzano), Sant'Anna d'Alfaedo (frazioni Vaggimal, Cerna, Giare) consorzio; San Pietro di Morubio, Ronco all'Adige (2° reparto), Roverè Veronese, Ferrara di Monte Baldo, Velo Veronese, sono rimaste vacanti di titolare a seguito di rinuncia o di opzione per altra sede dei rispettivi vincitori precedentemente designati e che, pertanto, è necessario provvedere alla copertura di tali posti;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di accettazione e di opzione dei concorrenti per l'assegnazione delle sedi suindicate;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati idonei nel concorso, di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori del concorso stesso per le condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Soldà Alessandro: Zevio (1° reparto);
2) Benazzi Sanzio: San Giovanni Lupatoto (2° reparto);
3) Crema Renato: Zimella;
4) Verzobio Gino: Fumane;
5) Malatrasi Giuseppe: Sorgà (1° reparto);
6) Tellarini Ennio: Negrar (frazioni Prun, Torbe, Fane, Mazzano) Sant'Anna d'Alfaedo (frazioni Vaggimal, Cerna, Giare) consorzio;
7) Pirrami Claudio: San Pietro di Morubio;
8) Zenari Luigi: Ronco all'Adige (2° reparto);
9) Musumeci Sergio: Roverè Veronese;
10) Crusi Antonio: Ferrara di Monte Baldo;
11) Laciniati Sergio: Velo Veronese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Verona, addì 8 febbraio 1957

Il prefetto: GAIA

(1476)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 41/48798 San., in data 22 agosto 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto n. 22/10029 San. del 20 marzo 1952;

Visto il proprio decreto n. 42/48799 San. in data 22 agosto 1956, con il quale si assegnavano le condotte poste a concorso alle ostetriche vincitrici;

Ritenuto che la condotta unica di San Pietro in Casale a seguito di rinuncia dell'ostetrica Ricci Petitoni Maria (3ª in graduatoria) vincitrice della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che le ostetriche: Fritelli Maria (5ª in graduatoria), Terzi Clementina (7ª in graduatoria) e Poggi Norma (8ª in graduatoria) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che l'ostetrica De Giovanni Maria (9ª in graduatoria) ha diritto alla nomina a termine di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica De Giovanni Maria è dichiarata vincitrice della condotta unica di San Pietro in Casale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 4 febbraio 1957

Il prefetto: GAIPA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 41/48798 San., in data 22 agosto 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto n. 22/10029 San. del 20 marzo 1952;

Visto il proprio decreto n. 42/48799 San. in data 22 agosto 1956, con il quale si assegnavano le condotte poste a concorso alle ostetriche vincitrici;

Ritenuto che la 7ª condotta ostetrica di Imola (Sasso Morelli) a segnito di rinuncia dell'ostetrica Frittelli Maria (5ª in graduatoria) vincitrice della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che le ostetriche: Terzi Clementina (7ª in graduatoria), Poggi Norma (8ª in graduatoria), De Giovanni Maria (9ª in graduatoria), Fenara Iolanda (11ª in graduatoria) e Malmusi Iolanda (12ª in graduatoria) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che l'ostetrica Valtancoli Anita (13ª in graduatoria) ha diritto alla nomina a termine di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Valtancoli Anita è dichiarata vincitrice della 7ª condotta ostetrica di Imola (Sasso Morelli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 15 febbraio 1957

Il prefetto: GAIPA

(1299)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.